



Ufficio: SERV. CULTURALI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 402 DEL 03-05-2019

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PALIO DEI CASTELLI. ANNUALITA' 2019 (CONVENZIONE SCRITTURA PRIVATA N. 497 DEL 20.11.2018)

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 06.02.2018 è stata approvata la stipulazione di una convenzione tra il comune di San Severino Marche e l'Associazione Palio dei Castelli, scrittura privata n. 497 del 20/11/2018, della durata di tre anni decorrenti da 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

Richiamati, in particolare, l'art. 4 della stessa Convenzione, che individua gli oneri a carico dell'Associazione Palio dei Castelli:

L'Associazione si impegna, per la durata della presente convenzione:

- a garantire ogni anno l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del santo Patrono, che consisteranno nelle seguenti manifestazioni minime:

a) Corteo Storico;

b) Offerta dei Ceri;

c) Corsa delle torri.

- a svolgere attività di carattere culturale (laboratori didattici, mostre, promozione delle iniziative, coinvolgimento dei bambini nelle attività del sodalizio, ecc.);

- ad effettuare, con proprio personale, l'apertura della esposizione di costumi ed armi per almeno un mese l'anno, e a consentire la visita per i turisti che ne faranno richiesta, anche tramite il Comune.

- a coinvolgere il Comune in maniera permanente nell'attività dell'Associazione sia nella fase della programmazione delle attività da realizzare nel corso dell'anno sia nella fase della pratica attuazione;

- a rappresentare e promuovere la Città di San Severino Marche, partecipando nel corso di ogni anno, con personaggi e costumi del "Palio" ad almeno n. 5 manifestazioni di carattere storico-folkloristico (cinque), di cui almeno 2 (due) in località diverse da San Severino;

- a concedere al Comune l'autorizzazione ad usare liberamente e senza compenso alcuno, esclusivamente ai fini della promozione dell'immagine della Città di San Severino, immagini, simboli e marchi del Palio.

e l'art. 5 che così individua gli oneri a carico del Comune:

Il Comune si impegna a supportare l'attività di promozione e di organizzazione di cui all'art. 4, destinando a tale scopo, compatibilmente alle proprie esigenze di bilancio, la somma annua di € 10.000,00 (Euro diecimila).



Visto l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
2. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.*

Accertato che presso l'amministrazione comune deliberante è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 44 del 23/04/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 09/04/2001, contenente le norme di attuazione di tale Regolamento, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 2, del suddetto Regolamento, che così individua gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati:

- *cultura;*
- *turismo e spettacolo;*
- *sport e tempo libero,*
- *tutela e valorizzazione del patrimonio monumentale, storico, ambientale e delle tradizioni popolari;*
- *compartecipazione in opere e servizi essenziali di competenza comunale realizzati da privati;*
- *sviluppo economico attività produttive e terziario;*
- *assistenza e sicurezza sociale.*

Considerato che:

- l'amministrazione Comunale ha sempre mostrato una particolare attenzione verso le iniziative che avessero come scopo la promozione dello sviluppo economico, turistico e/o culturale nonché la conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio del Comune di San Severino Marche, compatibilmente con quanto stabilito all'art. 2 del Regolamento;
- l'Associazione "Il palio dei Castelli", nel corso degli anni, ha aumentato la propria progettualità, diversificando varie iniziative che hanno suscitato particolare interesse nella cittadinanza ed ha notevolmente ampliato il proprio patrimonio di attrezzature e costumi d'epoca che fanno ritenere il centro espositivo uno dei luoghi di particolare interesse anche turistico.
- si ritengono confacenti all'interesse pubblico le manifestazioni organizzate dall'Associazione in quanto l'attività da questa svolta, non più esclusivamente a San Severino nel periodo dei festeggiamenti del Patrono, ma anche in altre numerose occasioni



e ed in altre località, è risultata altamente efficace per la rappresentanza e la promozione turistica della città, specialmente in questo periodo di riscoperta dei luoghi storici e caratteristici.

Considerata la validità della manifestazione, anche in funzione dello stimolo ed incentivo che riveste per la promozione delle attività sociali e culturali;

Preso atto che l'iniziativa in esame presenta carattere di particolare rilievo e risponde ai programmi e obiettivi di questa amministrazione comunale;

Ribadito che questa amministrazione comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

Considerato che il Comune, nel contesto delle attività dirette a sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale e turistico, intende dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione ovvero esercitare le sue funzioni fondamentali per il tramite di organismi di diritto privato liberamente associati;

Accertato che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale poc'anzi citato;

Vista la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria - nella quale si conferma che: "deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.";

Accertato che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depauperava affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal



soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la mission istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

Visto, in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dall'Associazione Palio dei Castelli, destinataria di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di San Severino Marche, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico all'Associazione Palio dei Castelli, soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombarda (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008));

Ritenuto pertanto di dover contribuire alla suddetta iniziativa, per le motivazioni precedentemente espresse, prevedendo anche un sostegno economico oltre alle azioni necessarie ad agevolarne la realizzazione;

Considerato inoltre che l'art. 7 del Regolamento così dispone:

Prima dell'erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario i richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante l'avvenuto intervento, al quale il contributo era finalizzato e la spesa sostenuta; qualora quest'ultima risulti inferiore a quella preventivata il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto.

Sono esclusi da tale obbligo i cittadini indigenti, per i quali è sufficiente la relazione dell'Ufficio competente.

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di concedere anticipazioni sulla sovvenzione, contributo, ecc., da erogare.

Accertato, quindi, che l'erogazione del contributo economico avverrà con le seguenti modalità:

- a. il richiedente dovrà produrre materiale comprovante l'avvenuto intervento (es: relazione descrittiva, foto, articoli di media locali, ecc.) e un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, a firma del legale rappresentate, dal quale si evinca, in maniera chiara, il costo, a consuntivo, dell'iniziativa.



Dato atto che l'Associazione "Palio dei Castelli" non è soggetta alla verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC, in quanto associazione senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti;

Dato atto che la fattispecie di cui trattasi costituisce "TRASFERIMENTO FONDI da parte delle amministrazioni pubbliche dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente" e che pertanto per l'erogazione del contributo, secondo quanto precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011 e come elencato nel documento "Regole tecniche OPI v.1.3.1" del Sistema SIOPE+, non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Vista la Delibera di Consiglio n. 12 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2019/2021;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 38 del 16/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019.

Dato atto della propria competenza all'assunzione del presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 76/13 del 31.10.2014 di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di impegnare al Capitolo 1046/06 del Bilancio di Previsione 2019, Gestione Competenza la somma € 10.000,00 quale contributo da erogare a favore dell'Associazione Palio dei Castelli di San Severino Marche in esecuzione di quanto previsto dall'art. 5 della convenzione in atto tra il Comune di San Severino Marche e l'Associazione stessa, scrittura privata n. 497 del 20/11/2019;
3. Di dare atto che l'Associazione Pro Loco non è soggetta alla verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC in quanto associazione senza scopo di lucro che non si avvale di dipendenti;
4. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi, erogazione contributo, costituisce "TRASFERIMENTO FONDI da parte delle amministrazioni pubbliche dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente" e che pertanto per l'erogazione del contributo, secondo quanto precisato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con Determinazione n. 4/2011 e come elencato nel documento "Regole tecniche OPI v.1.3.1" del Sistema SIOPE+, non sussiste l'obbligo dell'acquisizione ed indicazione del CIG ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che il RUP è il sottoscritto Avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa;
7. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2019.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 06-06-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 03-05-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 06-06-2019

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11-06-19 al 25-06-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 26-06-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario